

STATUTO

SOCIALE360 - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIALE PRINCIPE
UMBERTO 70

Numero REA: ME - 264081

Codice fiscale: 03513180137

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B
RACC. N. 2913

STATUTO
TITOLO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Messina la Società Cooperativa Sociale denominata "SOCIALE360 - COOPERATIVA SOCIALE"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa può istituire, modificare e sopprimere, con delibera del suo organo amministrativo, sedi secondarie, succursali e agenzie e decidere di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2075, potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art.3Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la promozione delle attività al successivo articolo 4, finalizzate in particolare all'inserimento ed all'inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di svantaggio, come definite all'art. 4, comma 1, della Legge 381/91.

La cooperativa si ispira altresì:

- ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e della dottrina sociale della Chiesa, a partire dalla centralità e dignità della persona umana. Tali principi sono: la sussidiarietà, la partecipazione, la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e un

equilibrato rapporto con lo Stato e le

istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della

collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi,

imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, provinciale,

regionale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'Unione Provinciale competente.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà Confcooperative.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 - Oggetto Sociale

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché in relazione all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale e all'inclusione sociale delle medesime, la Cooperativa ha come oggetto le attività di seguito elencate:

A) tutte le attività lavorative previste nell'elenco delle attività di cui al D.P.R. n.602/70; e comunque, se non previste, delle seguenti attività:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;

2) Trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

	a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili); b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili). 3) Attività preliminari e complementari: a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza inceletamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, giardinaggio e simili. 4) Attività accessorie alle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 5) Attività varie: servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili. - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria, compresi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria; - Servizi di trasloco; - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; - Magazzini frigoriferi per conto terzi; - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti); - Gestione di parcheggi e autorimesse; - Altre attività connesse ai trasporti terrestri; - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri; - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali; - Intermediari dei trasporti; - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci; 6) Attività postali e di corriere - Attività postali con obbligo di servizio universale; - Altre attività postali e di corriere; - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale; - Consegna plichi e raccomandate; 7) Software, consulenze, gestione strutture e apparecchi informatici - Produzione di software non connesso all'edizione; - Consulenza nel settore delle tecnologie	

dell'informatica;

- Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware (housing), esclusa la riparazione;
- Configurazione di personal computer;
- Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;

- Elaborazione elettronica di dati contabili, esclusi i Centri di assistenza fiscale (CAF);

- Altre elaborazioni elettroniche di dati;
- Gestione database (attività delle banche dati);
- Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);
- Portali web;
- Attività di consulenza gestionale;
- Pubbliche relazioni e comunicazione;
- Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale;

- altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
- Ideazione di campagne pubblicitarie;
- conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari;

- Attività delle concessionarie pubblicitarie;
- Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro;

- Altra attività di consulenza in materia di sicurezza;

8) Noleggio mezzi e beni

- Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti;
- Noleggio di beni ad uso personale e per la casa:
- Noleggio di biciclette (velocipedi, Risciò, tricicli);
- Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, compresi i pedalò;

- Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative;

- Noleggio di altri beni per uso personale e domestico escluse le attrezzature sportive e ricreative;

- Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer);

- Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;

- Richiesta certificati e disbrigo pratiche;

9) Noleggio e utilizzo tricicli come veicoli pubblicitari conto terzi

La cooperativa potrà inoltre svolgere attività:

a) di produzione, diffusione, documentazione di materiale audiovisivo in quanto finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali da presente statuto;

b) di ricerca ed analisi culturale e sociale anche attraverso la promozione di convegni e seminari didattici;

c) di coltivazione dei fondi, attività di zootecnia,

attività florovivaistiche compresa la commercializzazione dei prodotti;

d) gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: attività artigianali ed artistiche di ogni tipo compresa la commercializzazione dei prodotti e dei servizi;

e) avviare soluzioni di partenariato degli interventi;

f) favorire l'estensione delle proprie attività attraverso forme di collaborazione e partecipazione a consorzi, cooperative, fondazioni, società ed a ogni altra organizzazione avente finalità affini ovvero utili al raggiungimento degli scopi cooperativistici della cooperativa;

g) creare attività di ricerca, d'istruzione, di educazione, di formazione professionale e culturale di alta specializzazione e perfezionamento, in particolare, ma non in via esclusiva, nel campo delle scienze sociali, sanitarie, socio-sanitarie, della pedagogia, della pedagogia speciale, della psicologia, delle discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei disabili nonché dell'economia, dell'economia sanitaria e del non profit;

h) favorire l'interscambio culturale e turistico in associazione con gli enti locali;

i) promuovere e gestire ricerche, anche finanziate, negli ambiti di competenza;

l) predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di biblioteca e di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;

m) promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, etc., da canalizzarsi ai fini socio-culturali;

n) avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione;

o) promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri sperimentali per la ricerca sanitaria specifica, pedagogica, pedagogica speciale, culturale e/o scientificamente connessa alle finalità sociali;

p) avanzare proposte ai ministeri dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, agli enti pubblici locali ed alle altre agenzie formative, per un'adeguata e concordata programmazione socio-culturale specialistica;

q) organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile dell'integrazione, alla prevenzione nonché al soccorso ed alla assistenza in caso di calamità, anche con organizzazione e gestione di eliporti;

r) istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli per progresso manifestazioni di solidarietà e cultura;

s) esplicare la propria opera anche attraverso

l'interscambio continuo di esperienze, di informazioni, di programmi ed attività culturali e scientifiche tra le varie Università italiane e le altre Agenzie formative specializzate.

Tutte le attività ed i servizi previste dalla legge quadro 104/92 così come espressamente richiamati dagli articoli 6 e 38;

- editoriale (nei limiti consentiti dalla Legge sull'editoria) e pubblicitaria relativa agli Scopi e all'oggetto sociale;
- di impostazione e gestione di servizi culturali. A titolo esemplificativo: biblioteche, emeroteche, videoteche con relativa attività di catalogazione, gestione di cinema, circoli, pub;
- ricreative e sportive con gestione di impianti sportivi;
- di gestione di servizi e agenzie atte alla promozione del turismo sociale compresa la gestione di agriturismo e strutture ricreative, di bacini culturali, siti artistici ed archeologici;
- di promozione di attività volte a favorire la conoscenza e la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nonché attività di gestione di aree naturali e di percorsi natura didattici;
- di gestione di mense, stabilimenti balneari e montani, servizi di trasporto persone, gestione di scuole, asili nido, ludoteche e attività affini purché finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

2) le attività di cui all'art.1 comma 1, lettera a) della legge 381/91:

a) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, i migranti, le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni individuali e famigliari;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie;

d) offrire **interventi e servizi sociali**, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori, migranti, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppi famigliari o strutture residenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui

si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

e) progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico;

f) progettare, promuovere e gestire **centri aggregativi** per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;

g) progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità familiari, strutture abitative, case-famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socioeducativi, centri socioculturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, migranti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi;

h) progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socioeducativo socioassistenziale, sociosanitario;

i) progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori;

j) progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere;

k) progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali;

l) progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;

m) progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani, persone con disabilità ed anziani;

n) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, ecc.;

o) realizzare e gestire domini, applicazioni informatiche, pagine social e portali Internet aventi tematiche di natura

sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale, culturale;

p) progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);

q) promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani;

r) collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini;

s) progettare, promuovere e gestire centri sociooccupazionali, scuole lavoro, botteghe culturali, artigianali;

t) progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, sessuale, musicale, sanitaria, stradale;

u) progettare, promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio;

v) progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, musei, centri di educazione ambientale;

w) progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione, logopedia.

x) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non

inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri

enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito;

t) agricoltura sociale;

u) servizi e prestazioni anche mediante figure di supporto da offrire e connesse ad attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Potrà :

- attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori consistenti nella gestione di Asili Nido, Spazi per le famiglie, centri infanzia, centri ricreativi di socializzazione ed ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con Enti Pubblici e in collegamento con le realtà operanti nel territorio - promuovere e gestire, anche in collaborazione con Istituti Scolastici di altro ordine o Enti Pubblici, attività integrative e ricreative per rispondere ai bisogni globali del bambino e del minore attraverso attività ludiche, espressive, psicomotorie, socializzanti, in un contesto educativo;

- promuovere e/o collaborare con Enti per la realizzazione di seminari di formazione su tematiche psicopedagogiche connesse all'età evolutiva;

a) promuovere la partecipazione, produzione e divulgazione di progetti di ricerca di ogni tipo sulla genitorialità;

b) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di progetti di ricerca/intervento nell'ambito degli scopi della cooperativa;

o) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, corsi, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;

d) promuovere la sensibilizzazione e la formazione di operatori sociali, docenti, educatori, studenti, genitori e tutti coloro che si occupano e sono interessati alla genitorialità;

e) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione, l'edizione (nei limiti consentiti), la promozione e diffusione di libri e testi di ogni genere, nonché la pubblicazione di indagini, ricerche e studi di bibliografie;

f) favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, promuovendo la loro attività e collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;

Area Consulenza

Svolgere direttamente o indirettamente ogni attività finalizzata a fornire assistenza amministrativa e gestionale ai propri soci, gestendo uno o più centri di elaborazione dati e di assistenza contabile, provvedendo in particolare a:

a. curare la tenuta della contabilità generale, fornendo le necessarie elaborazioni di dati ed assicurando la regolare effettuazione di ogni adempimento obbligatorio, ai sensi delle vigenti normative civilistiche e tributarie, curando tutti i rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;

b. curare l'amministrazione del personale dipendente, fornendo le necessarie elaborazioni di dati e curando tutti i rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;

c. realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consulenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;

2. stipulare convenzioni con società, in qualsiasi forma giuridica costituite, centri di elaborazione dati, le cui prestazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, instaurando con tali soggetti rapporti organici di collaborazione;

3. operare quale centro servizi di un Centro di Assistenza Fiscale, nel quadro e nei limiti della normativa di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241;

Area di ristorazione:

- Attività di produzione e somministrazione cibi e bevande in ambito di ristorazione commerciale (bar, trattorie, ristorante, fasi food, gelateria); gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati (Catering, ecc.);
- Costruzione gestione e impianto di ristoranti, mense e spacci aziendali, self-service, bar, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari;
- Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi;
- Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati;
- Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il

collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di

legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la partecipazione di terzi.

Area Turistica

- Gestire ed attuare attività ed eventi nell'ambito turistico culturale e sportiva (es. guidare comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico , ambientale e culturale, ecc);

- Gestione di centri sportivi e delle attività ad essi connesse;

- Promozione, realizzazione e gestione di impianti ricettivi per il turismo all'aria aperta, quali parchi, aree verdi attrezzate, lidi sul mare o sul lago, campeggi, ostelli, villaggi turistici, agriturismi, bed and breakfast, allo scopo di fare accedere sempre più vasti strati di popolazione con medio e basso reddito al riposo e alla vacanza.

Tutte le attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti, quali partecipazioni a Fiere, mostre dell'artigianato, esposizioni e quant'altro;

Servizi conto terzi:

- Gestione impianti sportivi;

- Gestione centralini e portinerie;

- Gestione biglietterie;

- attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici, nei limiti consentiti dalla Legge sull'editoria;

- elaborazione dati, digitalizzazione di documenti, archiviazione elettronica;

Area pulizia civile e industriale

- Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati;

- Lavori di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma;

- Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

- Attività di lavorazione, produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti composti in ceramica con decorazioni artistiche.

- Attività di progettazione e manutenzione e cura del verde e giardinaggio;

- Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

- Area Lavanderia:

Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.

- Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.

- Attività di recapito posta, messaggeria, notifica atti,

	supporto amministrativo, recapito pacchi, facchinaggio	
	servizi di guardiani e custodia; -Attività di pulitura e lavaggio autoveicoli e motoveicoli; - Attività di produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti florianticoli; - Promozione e gestione di attività di cura di animali domestici , mediante l'offerta di servizi di pensione, tolettatura, accompagnamento, vendite alimenti e accessori per animali; - Promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, librerie, biblioteche, centri di letture e quant'altro necessario per favorire il dialogo culturale, ecc-, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescono il benessere ed il grado di integrazione sociale dei propri soci e delle famiglie e della comunità in genere; - iniziative di autorganizzazione per favorire, promuovere e facilitare l'impegno genitoriale con particolare riferimento alla valorizzazione della maternità e del lavoro femminile (compresi gli asili, anche nido); - strutture, attività ed iniziative di informazione e formazione per la famiglia e gli operatori che in qualunque modo e per qualunque fascia di età possano concorrere nella gestione delle problematiche relative; - Promozione di campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti della cooperativa, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi in luoghi di interesse archeologico paesaggistico e naturalistico, storico, economico ed altri momenti di aggregazione; - Noleggio cicli e motocicli o autovetture senza patente; - Gestione attività alberghiera ed extra alberghiera; - Acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa; - Promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori, e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo dell'unione Europea; - Realizzazione di attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enunciate, anche mediate pubblicazioni (articoli, quaderni , libri, nei limiti consentiti dalla Legge sull'editoria) e strumenti	

multimediali;

- Lavorazione di prodotti alimentari in genere per conto proprio e per conto terzi;
- Il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari in genere;
- L'organizzazione di beni e di servizi per lo svolgimento dell'attività diretta alla fornitura di beni e servizi a studi professionali, ad altre aziende ed imprese per il funzionamento della loro struttura organizzativa nonché per la gestione logistica, la pianificazione aziendale, l'esecuzione di lavori ed interventi in generale di adeguamento, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale "chiavi in mano";

- Servizio di trasporto e accompagnamento per gli utenti disabili;

- Attività di formazione teorico pratica per il personale dipendente e non, al fine di acquisire e migliorare le capacità manageriali e operative inerenti l'attività da svolgere;

- Attività di ricerca e di studio relative alle dette finalità;

- Qualunque attività connessa ed affine a quelle Indicate e promozione di tutte quelle iniziative che possano contribuire al raggiungimento degli scopi prefissati.

- Agricoltura sociale

a) perseguire la promozione e l'inserimento nella normale vita attiva e nel campo del lavoro delle persone con difficoltà di adattamento nella vita sociale e in modo particolare cura la rieducazione e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti tramite:

- la gestione in forma associativa di laboratori;

- l'attività agricola in genere nonché l'attività di fioricoltura, orticoltura, frutticoltura, vivaistica e agricola in genere nonché l'esercizio del commercio dei sopradetti prodotti;

- l'istituzione di centri di addestramento e dipreparazione professionale nonché di rieducazione generale,

b) - gestione di iniziative e servizi terapeutici, di assistenza, comunità di accoglienza e convivenza ed ogni simile iniziativa, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali;

Inoltre la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

Area edile

attività di progettazione, certificazione e costruzioni edilizie ed immobiliari in genere, in particolare: l'esecuzione di lavori di costruzioni edili, manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazioni di interni, turistiche, alberghiere, stradali, ferroviarie, marittime, portuali, idrauliche, forestali, gallerie, acquedotti, fognature, bonifiche, impianti meccanici, industriali, elettrici, comprese cabine di trasformazione, impianti di

depurazione ed incenerimenti, di impianti citofonici, telefonici e videocitofonici, realizzazione e manutenzione di impianti di allarme, tv, reti informatiche, di automazione elettronici ed affini, impianti termici e di condizionamento, impianti a gas metano, gpl e gas medicali, impianti idraulici, di sollevamento, di ascensori, di scale mobili, depurazione e trattamento liquidi, strade, acquedotti, fognature, scavi e movimento terra, trasporti conto proprio e conto terzi e traslochi;

progettazione, realizzazione, manutenzione e lavorazione del ferro, alluminio, plastica, legno e qualsiasi materiale e dei suoi affini, carpenteria metallica, carpenteria in legno, nonché tutti i lavori in genere affini;

commercio al minuto, ingrosso, e-commerce di materiali per l'edilizia, per illuminotecnica, elettronico, informatica e affini e di ogni sorta di materiale, sistemi occorrente per l'esecuzione di tutte le opere indicate sopra;

progettazione, rilievi, verifiche, realizzazioni, costruzioni, esecuzioni, manutenzioni e direzioni di cantieri in campo industriale, civile, navale;

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili privati, condominiali, pubblici, barche, navi;

acquisto mediazione e ristrutturazione di immobili e successiva rivendita;

lavori di scerbature, potatura alberi, giardinaggio e cura verde pubblico, privato e condominiale;

servizi di pulizia strade, abitazioni, uffici, magazzini, depositi, stabili pubblici e privati;

manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione portinerie e di servizi in genere per plessi condominiali e pubblici;

disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani, compresi quelli nocivi;

produzione, rappresentanza e commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso, di contenitori per i rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali;

progettazione, realizzazione, costruzione, manutenzione e vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, sistemi informatici, computer, telefonia, video, stampanti, fotocopiatori, arredi e complementi di arredi, mobili per abitazioni, uffici, scuole, ospedali ed enti pubblici, strumentazione ed impianti ospedalieri e laboratori di analisi; articoli per modellismo e giocattoli; - realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e solari. la società può concedere ed assumere rappresentanze, concedere ed assumere partecipazioni in società, consorzi o enti in genere, anche con partecipazione di enti pubblici, aventi e non aventi oggetto analogo od affine al proprio. la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli

atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

la società potrà svolgere, nei limiti indicati dallo statuto, la propria attività anche con terzi.

noleggio di natanti da diporto con equipaggio ad esclusione del trasporto di linea; altre attività professionali, scientifiche e tecniche

Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa stipula, in forma diretta e/o appalto, convenzioni e contratti con soggetti privati ed Enti Pubblici.

La Cooperativa potrà svolgere l'attività di cui sopra sia in proprio che per mandato di terzi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. i del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D, Lgs. n. 385 dell'i settembre 1993 e D.Lgs. n, 58 del 24 febbraio 1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del cc,;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate

allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) emettere ogni altro strumento finanziaria partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o dalla società quando ne avrà i requisiti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori - che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/1991.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Ai soci lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'ad. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni o le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'ad. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa, mediante apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'ad. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

I soci con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, decidono sull' approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciale, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero alloro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di Inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale odi inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:

- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;
- non hanno diritto di voto nelle decisioni dei soci;
- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa;
- non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo il del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 7-Domanda di ammissione

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);
- e) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e seguenti del presente Statuto.

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha

autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la

qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento. Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: - del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare: - partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;

- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;

- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici od alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;

c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo amministrativo;

g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che provveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.

I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte,
In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo,

Art. 10 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ari. 11 -Esclusione
L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,

dei regolamenti interni,

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa; - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 CC, e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;

h) che si renda gravemente inadempiente al sensi dell'art. 2286 CC.;

i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa; l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento della attività sua propria;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

e) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge

142/2001.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 12 -Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/1/92, n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine

massimo di cinque anni.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

La Società può o con il debito derivante dal rimborso delle quote del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art, 14Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare , unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15-Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI, SOCI SOVVENTORI

E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 16Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.

Al possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, che, in proprio o per delega,

partecipino a ciascuna decisione.

I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria,

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 18-Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque) per le persone fisiche e pari a 10 (dieci) per le persone giuridiche.

Art. 19 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54, del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del CC.;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 20;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto

previsto al successivo articolo 21.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci in sede di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Ari. 20 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.

Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Ad. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento

stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'ad. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'ad. 2466 C.C.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori,

Al recasse del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Art. 22 Azioni di partecipazione cooperativa

La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'ad. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dalla decisione dei soci;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate;
- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 20, primo comma.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Ad. 23 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.

Al soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per

il recesso del socio cooperatore.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI Ad. 24
Strumenti finanziari di debito

Con decisione dei soci presa con le maggioranze previste al successivo art. 36 penultimo comma, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Ad. 25 - Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'ad. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Ad. 26 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25 (venticinque), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,

	rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento; b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; d) dalla riserva straordinaria; e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori; O da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e) sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società. La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Articolo 27 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile. Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis CC.. Il bilancio deve tra l'altro indicare: - i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche; - i parametri relativi alla condizione di prevalenza	

mutualistica ai sensi dell'art. 2513 CC.;

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale;

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di Amministrazione provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio di esercizio.

Art. 28 Destinazione dell'utile

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;

b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'ad. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) per un eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:

1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;

2. ai soci cooperatori sottoscrittori di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa In misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;

3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;

e) per un' eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi

dai soci cooperatori;

fl quanto residua alla riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente,

La decisione dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 - Ristorni

Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 14212001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata da decisione dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.

Art. 30 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intendo trasferire, anche in parte, le proprie

quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato, contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 31 - Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa

Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di emissione delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperative che intenda trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21, del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultima termine, a pena di decadenza, i soci

devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione è escluso:

- a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;
- c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società sola, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia,

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Art. 32 - Organi sociali
Gli organi sociali della Società sono i seguenti:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria.

Art. 33 - Decisioni dei soci
Al sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 54;
- d) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa degli strumenti finanziari di debito;

e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;

O l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello statuto di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

g) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;

h) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;

i) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;

j) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codice civile;

k) qualora predisposto dall'organo amministrativo, l'approvazione del bilancio sociale.

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:

1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile;
2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;
3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (approvazione bilancio e nomina cariche sociali);
- 4, quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo articolo 54;
5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;
6. quelle relative all'approvazione, previo parere dall'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazioni cooperative, dello statuto di attuazione del programma pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
7. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
8. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;
9. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito;
10. quelli inerenti la messa in liquidazione della società,

la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;

11. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 del Codice civile.

Art. 34 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta
Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
 - b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
 - c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
 - d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso,
- Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero differenziato di voti a seconda dell'ammontare del

conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto,

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 35 -Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'organo Amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata AR, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque Indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dati l'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, con diritto di voto, (in proprio o per delega) e sono presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone, alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dal chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 27 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto od una relazione da essi proposta.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci devono constare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentanti da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea dei soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia, per le decisioni previste all'art. 2479 comma 2 nn. 4) e 5), ai nn. 9 e 10 dell'art. 33 del presente statuto, all'art. 54 secondo comma del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 315 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al veto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio socotore avrà il diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al 'foto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante.

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) evo non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Alt. 38 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 39 - Assemblea speciale per I possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione

cooperativa, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:

a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria:

b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice civile;

o) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

sugli altri oggetti di interesse comune;

g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 40 - Consiglio di amministrazione

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a nove membri o da un amministratore unico o da due o più amministratori fino ad un massimo di 5, con poteri congiunti o disgiunti. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea tra i propri soci. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci sovventori, purché la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sia scelta tra i rappresentanti dei soci cooperatori.

I soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, non superiore a tre esercizi: essi sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2390 del codice

civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre Imprese concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea dei soci.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Ad. 41 - Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tuffi gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Il comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti nel consiglio di Amministrazione.

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dall'art. 2475 del codice civile, ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 43 - Convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due

Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima detta riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 44 - Integrazione del Consiglio

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza

dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 45 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.

Al membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Art. 46 Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spellano al Vice presidente,

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 47 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

Art. 48 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di Controllo (monocratico o collegiale) ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione,

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Ad. 49 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5103, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto [Intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori,

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Ad. 50 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dallo Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma I del D.Lgs. n. 5103.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'ad. 36 D.Lgs. n. 5103, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine " per non più di una sola volta" ai sensi dell'ad. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5103, nel caso in cui sia necessario disporre una c.T.u. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, In ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura,

Ad. 51 -Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 52 -Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete

agli Amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo Liquidativo.

Ad. 53 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1, a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;

2, a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;

3. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;

4. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Ad. 54 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'ad. 36 comma tre del presente statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti

allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 14212001, la
disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti
alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la
disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori,
di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti
finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 16, 19, 22
e 24, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti
sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le
modalità previste dall'ad, 36 comma quattro del presente
statuto.

Art. 55-Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
devoluzione
I principi e le clausole mutualistiche previsti all'ad. 2514
del codice civile in materia di remunerazione del capitale,
di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio
residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto
osservati.

Art. 56 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari
delle attività
La cooperativa, al fine di informare e consultare i
lavoratori ed i destinatari delle attività, darà
comunicazione delle delibere degli organi sociali che
incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla
qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati,
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione
agli argomenti di cui al
comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici
preposti, al consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite
riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle
attività.

Art. 57 -Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la disciplina delle società cooperative', a norma
dell'ad. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.

F.to Alessandro Bartolone, Rosa Torre

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1-2-3 DEL
D. LGS. N. 82 DEL 7/3/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.